

1 - Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento cui uniformarsi per la valutazione dei rischi e per il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La presente procedura si applica alle imprese fino a 10 dipendenti (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 dipendenti (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08, con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

OBBLIGATORIO

Aziende fino a 10 lavoratori
(Art. 29 – Comma 5)

- La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di utilizzare, per assolvere all'obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi, le procedure standardizzate qui descritte
- Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione (elenco riportato nella colonna qui accanto), sono chiamate alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.

Esclusioni

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d
- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni
- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

FACOLTATIVO

Aziende fino a 50 lavoratori
(Art. 29 – Comma 6)

- La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di poter utilizzare, per assolvere all'obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi, le procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28
- Sono escluse da tale possibilità le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione (elenco riportato nella colonna qui accanto), sono chiamate alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.

Esclusioni

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d (indicate sopra)
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

3 - Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal DdL) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

PASSO 1/4

Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni

PASSO 2/4

Identificazione dei pericoli presenti in azienda

PASSO 3/4

Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

PASSO 4/4

Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione)
- l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria)
- l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza)
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

4 – Scheda della procedura standardizzata

		Azioni	Moduli	Istruzioni e supporto informativi
PASSO 1 di 4	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni	Descrizione generale dell'azienda		
		Descrizione delle lavorazioni aziendali ed identificazione delle mansioni	MOD_OP-431_B1	PROC-OP-431_B Capitolo 3.1
PASSO 2 di 4	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	MOD_OP-431_B3 (Colonna 2)	PROC-OP-431_B Capitolo 3.2
PASSO 3 di 4	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate	Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati.	MOD_OP-431_B3 (Colonna 1)	PROC-OP-431_B Capitolo 3.3
		Individuazione dei riferimenti legislativi e di normazione tecnica e di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati fattori su fattori di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, etc.).	MOD_OP-431_B3 (Colonna 3)	
		Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: - in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici - in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione,—mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, etc.	MOD_OP-431_B4 (Colonne da 1 a 4)	
		Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione Qualora si verifici che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.	MOD_OP-431_B4 (Colonna 6)	
		Indicazione delle misure attuate	MOD_OP-431_B4 (Colonna 5)	
PASSO 4 di 4	Definizione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Sviluppo delle procedure per la attuazione delle misure . 	MOD_OP-431_B4 (Colonne da 6 a 8)	PROC-OP-431_B Capitolo 3.4



<< Logo aziendale >>

Manuale e documenti

Manuali ed elenchi

Documenti per la sicurezza

Procedure

Modulistica

5 - Documenti e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
MOD_OP-431_B_1	Procedura	➤	Descrizione generale dell'azienda
MOD_OP-431_B_2	Modulistica	➤	Ciclo produttivo
MOD_OP-431_B_3	Modulistica	➤	Individuazione dei pericoli presenti in azienda
MOD_OP-431_B_4	Modulistica	➤	Valutazione dei rischi, misure di prevenzione, etc.,
MOD_OP-431_B_5	Modulistica	➤	Frontespizio Documento di Valutazione dei Rischi
CHK_OP-431_B	Checklist	➤	Check list per Audit di Procedura : valutazione dei rischi

PROCEDURE SGSL DEMO